Penale Sent. Sez. 5 Num. 48766 Anno 2017
Presidente: SETTEMBRE ANTONIO
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 22/09/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nel procedimento nei confronti di:

, nato a , il ;

avverso la sentenza del 20/4/2015 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Marsala ha applicato ex art. 444 c.p.p. a la pena dallo stesso concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato di energia elettrica previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla determinazione della pena previo bilanciamento in termini di equivalenza tra la contestata aggravante e le sole attenuanti generiche e riduzione di quella base in ragione dell'ulteriore attenuante riconosciuta, per l'appunto illegittimamente sottratta al giudizio di comparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità della pena applicata (*ex multis* Sez. 2, n. 7683 del 27 gennaio 2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431; Sez. 6, n. 44909 del 30 ottobre 2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 5, n. 5018/00 del 19 ottobre 1999, PG in proc. Rezel D. ed altri, Rv. 215673). E per consolidato insegnamento di questa Corte deve ritenersi illegale quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (*ex multis* Sez. 5, n. 8639 del 20 gennaio 2016, De Paola e altri, Rv. 266080; Sez. 2, n. 12991 del 19 febbraio 2013, Stagno e altri, Rv. 255197).

3. Ciò premesso, va altresì ricordato che il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, non essendo consentito al giudice procedere ad una comparazione selettiva tra solo alcune delle circostanze di segno opposto per poi applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal giudizio di bilanciamento (*ex multis* Sez. 3, n. 28258 del 9 maggio 2008, Cecchini, Rv. 240820; Sez. 5, n. 24054 del 23 maggio 2014, Restaino, Rv. 259894). Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale non poteva recepire l'accordo intervenuto tra le parti che prevedeva la sottrazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. al giudizio di bilanciamento operato invece tra l'aggravante contestata e le attenuanti generiche riconosciute. Sottrazione che ha comportato l'indebita applicazione di una pena inferiore ai limiti minimi edittali previsti per il reato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contestato e che dunque deve ritenersi illegale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per il corso ulteriore.

Così deciso il 22/9/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale